



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 17 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 1° agosto 2025), il ricorrente deduce che, in data 30 maggio 2025, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura di sua proprietà, assicurata con l'impresa resistente, e un veicolo assicurato con altra impresa. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale, alla quale sono state rese dichiarazioni dai soggetti coinvolti.

In pari data, il ricorrente ha presentato all'impresa formale richiesta di risarcimento danni ex art. 149 CAP, successivamente integrata con nota del 4 giugno 2025, nonché con ulteriori dichiarazioni testimoniali e documentazione a supporto della dinamica del sinistro.

In data 30 luglio 2025, l'impresa ha comunicato il diniego di risarcimento, fondato sull'esclusiva attribuzione della responsabilità del sinistro al ricorrente. Nella medesima data, il ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 146 CAP, richiedendo, tra l'altro, la documentazione istruttoria e gli atti relativi alla procedura di arbitrato ANIA richiamata dall'impresa.



Con comunicazione del 1° agosto 2025, l'impresa ha opposto diniego all'istanza di accesso agli atti, motivandolo con esigenze difensive. Avverso il diniego di risarcimento e il diniego di accesso, il ricorrente ha presentato reclamo all'impresa in pari data, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e chiedendo il riesame della determinazione dell'impresa.

A seguito dei riscontri ricevuti, ritenuti parziali, il ricorrente ha reiterato le proprie doglianze con ulteriori reclami, senza che l'impresa modificasse la determinazione assunta in ordine al diniego di risarcimento. Persistendo la posizione dell'impresa, il ricorrente ha adito l'Arbitro Assicurativo, lamentando l'indebito diniego della pretesa risarcitoria e profili di criticità nella gestione del sinistro.

L'impresa regolarmente costituita eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per superamento del limite di valore di competenza dell'Arbitro Assicurativo, evidenziando che il ricorrente ha avanzato una domanda risarcitoria complessiva pari a euro 15.624,37, oltre a ulteriori voci di danno, per un importo eccedente i limiti previsti dall'art. 3, comma 4, lett. b), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto").

Nel merito, l'impresa riferisce che il sinistro occorso in data 30 maggio 2025 ha coinvolto il veicolo del ricorrente e quello di controparte mentre il primo stava effettuando una manovra di uscita in retromarcia da un'area di sosta laterale, per immettersi nel flusso della circolazione. A sostegno della propria ricostruzione, l'impresa richiama le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente alle Autorità intervenute, dalle quali emergerebbe che la manovra non risultava ancora completata al momento dell'urto e che il tratto stradale interessato presentava condizioni di piena visibilità.

Secondo l'impresa, la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 154 del Codice della Strada, che pone a carico del conducente che effettua manovre di immissione nel traffico e di retromarcia uno specifico obbligo di precedenza e di particolare prudenza, obbligo che risulterebbe violato in via esclusiva dal ricorrente. In tale prospettiva, l'impresa esclude la sussistenza di profili di corresponsabilità in capo al conducente dell'altro veicolo.

Con riferimento all'asserito eccesso di velocità del veicolo di controparte, l'impresa osserva che tale circostanza non risulta accertata dalle Autorità intervenute né supportata da idonei elementi tecnici, ritenendola, pertanto, non rilevante ai fini della ricostruzione del sinistro.

Quanto alle testimonianze prodotte dal ricorrente, l'impresa ne contesta l'attendibilità e la rilevanza, rilevando che, ad eccezione della dichiarazione resa dalla trasportata a bordo del veicolo del ricorrente, nessuno dei soggetti indicati risulterebbe essersi qualificato come testimone oculare al momento dell'intervento delle Autorità. Le ulteriori dichiarazioni risulterebbero acquisite in un momento successivo, in assenza di riscontri ufficiali. L'impresa evidenzia altresì che l'Arbitro Assicurativo è privo di poteri istruttori e che, pertanto, tali dichiarazioni non potrebbero essere oggetto di approfondimento o verifica.

In relazione all'istanza di accesso agli atti e alla richiesta di esibizione delle c.d. "perizie di riscontro", l'impresa afferma che tali atti non esistono e che tutta la documentazione



disponibile relativa all'istruttoria del sinistro è già stata trasmessa al ricorrente, con conseguente infondatezza della richiesta.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'impresa conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente.

Il ricorrente con le proprie repliche ribadisce preliminarmente la piena ammissibilità del ricorso, contestando l'eccezione dell'impresa relativa al superamento del limite di valore. Rappresenta, in particolare, che la controversia rientrerebbe nell'ambito della procedura di indennizzo diretto/CARD e che, pertanto, il limite di valore applicabile sarebbe quello previsto dall'art. 3, comma 4, lett. b), punto 2, del Decreto.

Nel merito della responsabilità del sinistro, il ricorrente sostiene che la dinamica dell'incidente sarebbe stata impropriamente ricondotta dall'impresa all'ipotesi di uscita da stallo di sosta disciplinata dall'art. 154 del Codice della Strada. Riferisce, invece, che al momento dell'impatto il proprio veicolo si trovava già fermo sulla corsia, da tempo immesso nella circolazione e in attesa di completare la manovra, circostanza che emergerebbe dalle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del sinistro, nonché dalla documentazione acquisita dalle autorità intervenute. Il ricorrente afferma che tale ricostruzione troverebbe conferma nella denuncia di sinistro del 30 maggio 2025, nelle note integrative trasmesse il 4 giugno 2025, nelle dichiarazioni della trasportata e nelle dichiarazioni testimoniali prodotte nel corso della procedura risarcitoria e allegate al ricorso, evidenziando che tali elementi non sarebbero stati smentiti da dichiarazioni testimoniali di segno contrario.

Con riferimento alle contestazioni sollevate dall'impresa circa il valore probatorio delle testimonianze, il ricorrente osserva che le stesse costituirebbero documentazione già nella disponibilità dell'impresa in sede istruttoria e rientrerebbero, pertanto, tra gli elementi valutabili dal Collegio in quanto acquisiti in forma scritta nell'ambito della procedura risarcitoria. Il ricorrente precisa, inoltre, che l'incidente non sarebbe stato riconducibile esclusivamente a un eccesso di velocità del veicolo di controparte, bensì a una condotta di guida non diligente, consistita anche nell'incapacità del conducente antagonista di arrestare la marcia nonostante l'ampia visibilità e la distanza di avvistamento. Aggiunge che tale circostanza sarebbe stata confermata dallo stesso conducente dell'altro veicolo nell'immediatezza del sinistro, dichiarazioni che il ricorrente afferma di aver registrato, manifestando la propria disponibilità a integrare la documentazione prodotta con i relativi file audio.

In relazione al *quantum* richiesto, il ricorrente rappresenta che la quantificazione del danno si fonda sulla perizia redatta dal fiduciario dell'impresa, non contestata nel merito dal ricorrente e allegata alle repliche.

Infine, il ricorrente conferma tutte le domande già formulate nel ricorso introduttivo e rappresenta di aver proposto, in via subordinata, una domanda di accertamento del diritto.

L'impresa resistente, con le proprie controrepliche, ribadisce integralmente le eccezioni preliminari e le argomentazioni di merito già svolte nelle controdeduzioni, insistendo, in via prioritaria, per l'inammissibilità del ricorso per superamento del limite di valore previsto dal



Decreto. Sul punto, l'impresa sostiene che la disciplina applicabile non consenta distinzioni tra risarcimento diretto e ordinario ai fini dei limiti di proponibilità davanti all'Arbitro Assicurativo e che la domanda formulata dal ricorrente, complessivamente quantificata in euro 15.624,37 oltre ulteriori voci di danno, ecceda comunque i limiti normativi.

Nel merito della responsabilità del sinistro, l'impresa ribadisce che l'evento si è verificato mentre il veicolo del ricorrente stava effettuando una manovra di retromarcia e immissione nel traffico da un'area di sosta laterale, manovra non ancora completata al momento dell'impatto. A sostegno di tale ricostruzione, l'impresa richiama il rapporto delle autorità intervenute e le dichiarazioni rese nell'immediatezza, evidenziando che la collisione è avvenuta nella corsia di marcia della controparte e che non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento.

L'impresa richiama, pertanto, l'applicazione dell'art. 154 del Codice della Strada, ritenendo che la manovra posta in essere dal ricorrente integri una violazione degli obblighi di prudenza e precedenza gravanti sul conducente che si immette nel traffico, con conseguente attribuzione della responsabilità esclusiva dell'evento al medesimo. L'impresa contesta, inoltre, l'assunto secondo cui l'altro conducente avrebbe potuto arrestare il veicolo in sicurezza, osservando che analogo obbligo di percezione e cautela incombeva sul ricorrente durante l'intera manovra.

Con riferimento alle testimonianze prodotte dal ricorrente, l'impresa ne contesta l'attendibilità e la rilevanza, rilevando che, ad eccezione della trasportata a bordo del veicolo del ricorrente, nessuno dei soggetti indicati si era qualificato come testimone oculare al momento dell'intervento delle autorità, sebbene presenti sul posto. Sottolinea, inoltre, che le dichiarazioni rese successivamente risulterebbero particolarmente dettagliate e tra loro concordanti nel descrivere una manovra di immissione nel traffico ancora in corso, circostanza che, secondo l'impresa, confermerebbe la violazione del Codice della Strada da parte del ricorrente.

Quanto alla posizione della trasportata, l'impresa evidenzia l'esigenza di valutarne le dichiarazioni con cautela, in ragione del rapporto con il ricorrente, nonché della circostanza che, a fronte dei danni descritti, non risultano avanzate richieste risarcitorie per eventuali lesioni.

L'impresa contesta, infine, la possibilità di attribuire rilevanza a dichiarazioni audio e scritte di cui non sarebbe verificabile la provenienza e ribadisce che non possano essere introdotte domande nuove in sede di replica e che non possa essere trasformata una richiesta di pagamento in una domanda di accertamento del diritto. Dunque, l'impresa conclude insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, per il rigetto delle domande del ricorrente e per il rigetto di ogni richiesta di esibizione documentale relativa a documentazione inesistente.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede la liquidazione integrale del danno e la restituzione delle perizie di riscontro.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede:



- *“in via del tutto preliminare, di voler dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), punto 1 del DM 215/2024;*
- *in subordine, di respingere le richieste di risarcimento formulate dal ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;*
- *in ogni caso di respingere la richiesta di esibizione di documenti inesistenti”.*

DIRITTO

La controversia portata all’attenzione del Collegio riguarda il mancato rimborso dei danni conseguenti a un sinistro stradale che ha visto coinvolta l’automobile del ricorrente.

Il Collegio osserva che il ricorrente negli atti introduttivi del procedimento ha chiesto il *“risarcimento di Euro 15.624,37 quale importo cautelativamente allo stato richiesto in ragione della quantificazione del danno materiale effettuata dal fiduciario dell’Impresa di Assicurazioni, oltre al fermo tecnico, spese di trasporto e spese per veicolo sostitutivo, con aggiunta degli interessi compensativi in ragione della mala gestio perpetrata, ed oltre al pagamento dei compensi professionali afferenti l’attività legale esercitata, il tutto nei limiti dell’importo massimo di cui all’art. 3, comma 4, lett. B, n. 2 del Decreto 215/2024”.*

Di contro, l’impresa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il valore della domanda eccede la competenza per valore dell’Arbitro, che nella fattispecie sarebbe di euro 2.500. Per questo motivo nelle repliche, il ricorrente, nel ribadire le proprie pretese, aggiunge una domanda (nuova) *“subordinata ed eventuale”*: *“Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto spett.le Collegio Arbitrale dovesse ritenere la presente controversia - afferente un sinistro rientrante nella procedura di Indennizzo Diretto e CARD - quale sottoposta, nel caso di richiesta di pagamento di una somma di denaro, al limite di valore pari ad Euro 2.500,00 (...) Voglia codesto Spett.le Collegio in luogo che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, limitare la domanda di richiesta di pagamento di una somma di denaro in mera domanda di accertamento, e per l’effetto accertare e dichiarare l’illegittimità delle condotte descritte nel ricorso, poste in essere dalla compagnia (...) e (...) Per l’effetto di tutto quanto sopra, limitarsi ad accertare il diritto del ricorrente al risarcimento, disponendo che l’impresa resistente adotti tutte le condotte coerenti e ossequiose delle norme violate ai fini della definizione della procedura risarcitoria, eventualmente anche formulando apposita proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 6 D.M. 215/2024”.*

Per completezza è utile chiarire che le previsioni del Decreto in materia di limiti di valore delle controversie rimesse alla cognizione dell’Arbitro, stabiliscono che *“La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi: (...) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile; (...)”* (art. 3, comma 4, del Decreto).

Come osservato, il ricorrente, per la prima volta nella memoria di replica, chiede, nell’ipotesi in cui non sia possibile condannare l’impresa al risarcimento del danno per superamento del limite di valore, in subordine, di *“limitare la domanda di richiesta di pagamento di una*



somma di denaro in mera domanda di accertamento, e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte descritte nel ricorso, poste in essere dalla compagnia".

Al riguardo, l'impresa, nella memoria di contropliche, eccepisce la novità di tale eccezione, chiedendone l'inammissibilità, rilevando come *"non sia possibile introdurre domande nuove con le memorie di replica e quindi trasformare una richiesta di pagamento in una domanda di accertamento del diritto"*. Sul punto si fa presente che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto, *"(...) Con le memorie di replica e controplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione"*.

Questo Collegio ricorda che la giurisprudenza di legittimità distingue tra *mutatio libelli*, che ricorre quando viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa, tale da alterare il *thema decidendum*, ed *emendatio libelli*, che si realizza quando la domanda originaria è solo precisata o diversamente qualificata. In particolare, è stato affermato che si ha *mutatio libelli* quando si introduce *"un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima (...) di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia"*, mentre si ha *emendatio* quando si incide sulla domanda *"modificandone soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto"* (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870).

Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario (di seguito, "ABF"), la cui disciplina in materia di ammissibilità è analoga a quella dell'Arbitro Assicurativo (di seguito, "AAS"), ha avuto modo di chiarire che *"tenuto conto della diversa articolazione delle domande nelle diverse fasi del procedimento e dell'introduzione di nuove questioni in sede di repliche, il Collegio ritiene non ammissibile una mutatio libelli, essendo al più consentita una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso"* (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione 10 maggio 2023, n. 4519).

Ferme restando queste considerazioni preliminari sull'inammissibilità del ricorso per superamento del limite del valore, nel merito della decisione giova comunque ribadire che, come si ricava dalla documentazione in atti, le c.d. "perizie di riscontro", pure richieste dal ricorrente all'impresa, non esistono. Al riguardo, pure se con modalità e tempistiche non certo esenti da critiche, l'impresa ha trasmesso alla controparte tutta la documentazione disponibile relativa all'istruttoria (confermando nei propri scritti l'inesistenza delle "perizie di riscontro").

In virtù di quanto acquisito, questo Collegio ritiene, in mancanza di elementi contrari che non sono stati forniti, che il sinistro si è verificato mentre il ricorrente stava effettuando una manovra di retromarcia finalizzata all'immissione nel flusso della circolazione da un'area di sosta laterale, mentre il veicolo di controparte procedeva regolarmente lungo la propria corsia su un tratto stradale rettilineo e caratterizzato da piena visibilità. L'art. 154 del Codice della Strada impone a chi esegue manovre di retromarcia e di immissione nel traffico l'obbligo di assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e di concedere la precedenza ai veicoli in marcia normale per l'intera durata della manovra.



L'eccezione relativa a un presunto eccesso di velocità del veicolo di controparte è allo stato priva di rilievo in quanto non accertata dalle Autorità intervenute, né supportata da idonei elementi probatori forniti dal ricorrente.

Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., *“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”*. Quanto alla ripartizione delle responsabilità nella causazione dei sinistri stradali, l'art. 2054, comma 2, cod. civ. (che risulta applicabile al caso di specie) stabilisce che *“[n]el caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”*.

Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, è pacifico in giurisprudenza che *“[i]n tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07)”* (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15736). Ma dalle difese del ricorrente tutto questo non si ricava.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene di poter accogliere le difese spiegate dall'impresa resistente, rigettando le doglianze della parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA